

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE FIDAS O.D.V. - VIAREGGIO

Associazione Donatori Sangue
fondata nel 1953



STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE

FIDAS ODV

VIAREGGIO

STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione Donatori di Sangue FIDAS ODV Viareggio Codice Fiscale: 91009950469, aderente alla Federazione Toscana Donatori Sangue "FIDAS ODV" (abbrev. F.T.D.S. FIDAS ODV) iscritta alla Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS NAZIONALE).

L'organizzazione ha sede legale in Via Felice Cavallotti n° 97 nel comune di Viareggio presso la venerabile Arciconfraternita della MISERICORDIA di Viareggio.

L'eventuale trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 **(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo quanto contenuto nel Dlgs 117/2017 (Codice Terzo Settore) e nella L 219/2005 e ss. gg e per quanto compatibile con il codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite all'art 5, comma 1 del Dlgs 117/2017:

- Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (art 5, comma 1, lettera c).

FIDAS ODV Viareggio ha difatti il compito di promuovere tra i cittadini l'offerta volontaria, gratuita e anonima, del proprio sangue ed emocomponenti per scopi di pubblica utilità, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi della legge 219 dell'Ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

La FIDAS ODV Viareggio ha per scopo l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile della donazione del sangue, del sangue midollare e degli organi oltre che alla collaborazione con le pubbliche istituzioni tramite iniziative promosse dalla FIDAS regionale e da FIDAS Nazionale.

FIDAS ODV Viareggio è rigidamente apartitica e libera da ogni condizionamento non solo politico ma anche religioso poiché intende valorizzare la vera cultura della donazione del sangue e degli emoderivati come esperienza prettamente personale e per questo libera dai vari condizionamenti istituzionali difatti rappresenta la continuità di un'esperienza sempre antica e sempre nuova grazie alla quale ci viene reso possibile intervenire anche in opere di pro-mozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana.

FIDAS ODV Viareggio si impegna a:

1. propagandare il concetto prettamente umanitario e sociale dell'offerta del proprio Sangue e di divulgare i principi informativi della terapia trasfusionale;
2. diffondere tra la popolazione il principio della volontarietà dell'offerta gratuita ed anonima del Sangue, come dovere civico;

3. favorire la fratellanza ed il mutuo soccorso tra i propri aderenti;
4. promuovere disposizioni per la valorizzazione presso Enti, Aziende e Privati, del donatore di sangue e per la tutela dello stesso nell'esercizio della sua missione;
5. assicurare in caso di calamità e disastri- in base alle disposizioni dei Servizi Trasfusionali ospedalieri convenzionati e su richiesta anche della Protezione Civile, l'allertamento, l'attivazione ed il coordinamento di Donatori di Sangue associati per le attività ed interventi di Protezione civile; promuovere e diffondere la cultura del dono volontario di sé e del proprio tempo per la crescita solidale della società e per la creazione della "civiltà dell'amore" (Giovanni Paolo II).

Tutte le attività precedentemente menzionate sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità, ed ai soli fini propagandistici, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6 **(Stemma e labaro)**

Lo stemma della FIDAS ODV Viareggio è approvato dalla FIDAS Nazionale e dalla stessa tutelato a norma di legge unitamente alla denominazione "FIDAS".

E' rappresentato da un'ancora dalla quale fuoriesce una goccia di sangue, di colore rosso, su fondo bianco sovrastante sul lato destro a due onde marine, una di colore azzurro e l'altra di colore blu, sopra le quali è riportata la scritta Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue e sotto la stessa è riportato il nome dell'Associazione FIDAS ODV VIAREGGIO.

All'interno dell'onda di colore blu è riportato il motto associativo "CARITAS IN UMBRA".

Sotto la scritta Associazione Donatori di Sangue è indicato l'anno di fondazione: 1953.

ART. 7 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà:

- a) donano periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- b) chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa;
- c) chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, previo idoneità sanitaria a svolgere la donazione di sangue espressa dal personale medico del centro Trasfusionale, ratificata poi dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- 1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- 3. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- 4. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 5. frequentare i locali dell'associazioni;
- 6. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

7. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività ludiche, sociali, informative e di propaganda della cultura del dono del sangue e degli emoderivati;
8. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. effettuare almeno una donazione all'anno per mantenere la qualifica di donatore attivo.

ART. 9 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro poiché la donazione del sangue è una scelta libera e consapevole in quanto svolta per fini solidaristici ed umanitari. Tale attività non può e non deve essere retribuita in alcun modo poiché la donazione del sangue è e deve essere gratuita e quindi non può e non essere remunerata in alcun modo poiché in Italia la donazione a pagamento è perseguibile per legge in base all'art. 22 della legge 219/2005.

ART. 10 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione Donatori di Sangue FIDAS ODV Viareggio:

1. L'Assemblea degli associati
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Presidente
4. Il Coordinatore dei Giovani

5. Organo di controllo

6. Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può e non deve essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 12 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.13 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
3. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'esclusione degli associati
7. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14
(Convocazione)

L'assemblea dell'Associazione Donatori di Sangue FIDAS ODV Viareggio si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 15
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 16
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza dei 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera inoltre lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17
(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari da 3 a 7 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per due mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

1. amministra l'organizzazione,
2. attua le deliberazioni dell'assemblea,
3. predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
4. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
5. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis - Registro unico nazionale del terzo settore,
8. disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
9. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il presidente è garante della comunicazione interna e promuove la comunicazione esterna.

Il Presidente in ogni sua attribuzione e ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni viene sostituito dal Vicepresidente.

ART. 19

(Il Vice Presidente)

Il Vice-Presidente su proposta del Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio Direttivo regionale fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e concorre alla attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza ed ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il suo mandato scade con quello del Consiglio direttivo che lo ha nominato.

ART. 20
(Il Segretario)

Il Segretario su proposta del Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo fra i Soci dell'Associazione, deve curare la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio, seguire la verifica dei poteri di voto e sovrintendere alle operazioni di voto.

La carica di Segretario è cumulabile con qualsiasi altra carica assegnata dal Consiglio direttivo ai suoi membri.

ART. 21
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere su proposta del Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in accordo con il Presidente, predispone i bilanci consuntivo e di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, garantisce che i bilanci siano redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del lavoro e delle politiche sociali, tiene la contabilità della FIDAS ODV Viareggio, garantendone la correttezza e la trasparenza.

Predispone il bilancio da inviare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, al Registro Nazionale del Terzo Settore.

La carica di Tesoriere è cumulabile con qualsiasi altra carica assegnata dal Consiglio direttivo ai suoi membri.

ART. 22
(Il Responsabile del Settore Giovanile)

Il Coordinatore del Settore giovanile della FIDAS ODV Viareggio è eletto dai "giovani donatori", come definiti dallo Statuto nazionale della FIDAS nazionale, in apposita riunione, indetta e presieduta dal Presidente, ad essi riservata, secondo i criteri regolamentari da essi stessi definiti e approvati dal Consiglio Direttivo Associativo.

Il Coordinatore Giovanile di FIDAS ODV Viareggio è membro del Consiglio Direttivo Associativo con diritto di voto consultivo.

Il Coordinatore del Settore Giovanile rappresenta i giovani iscritti all'associazione i quali, condividendo i valori e le finalità associative, si impegnano attivamente a promuovere il valore della cultura della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue.

Viene eletto dai Giovani donatori di sangue aderenti alla FIDAS ODV Viareggio.

Le attività del Settore giovanile della FIDAS ODV Viareggio si svolgono in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo Associativo secondo le linee di indirizzo promosse dall'associazione. Compito fondamentale del Settore giovanile è quello di pensare, organizzare e sviluppare in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e temi di interesse.

Il Coordinatore del Settore giovanile ha il compito di:

- a) coordinare tutte le attività di promozione;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e relaziona allo stesso sulle proprie iniziative;
- c) predispone la relazione annuale delle attività svolte da presentare al Consiglio Direttivo entro e non oltre il primo quadrimestre dell'anno successivo all'esercizio di cui alla relazione;
- d) rappresenta il Settore Giovanile in ambito locale e Regionale;
- e) Convoca almeno due volte l'anno il Coordinamento del Settore giovanile della FIDAS ODV Viareggio;

Le attività del Settore giovanile della FIDAS ODV Viareggio sono regolate da un apposito regolamento proposto ed elaborato dal Settore giovanile stesso e sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore del Settore Giovanile decade se non presenta la relazione annuale nei termini di cui precedente punto c).

ART. 23 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- 1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 25 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. contributi pubblici e privati;
2. donazioni e lasciti testamentari;
3. rendite patrimoniali;
4. attività di raccolta fondi;
5. rimborsi da convenzioni;
6. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Art. 26 **(Gratuità delle Cariche)**

Tutte le cariche sociali non comportano alcun compenso. Sono unicamente ammessi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Presidente o del Coordinatore giovanile o loro delegati, nei limiti previsti dalla legge dalle risorse disponibili e dalle previsioni di bilancio.

ART. 27
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 28
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 29
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 30
(Bilancio Sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 31
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 32
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 35
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 36
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 37
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
4. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 38
(Risoluzioni dei Contenziosi)

Fatto salvo quant'altro disposto dallo Statuto della FIDAS ODV Viareggio, per risolvere contenziosi insanabili sorti fra le Ets e FIDAS ODV Viareggio, essa fa ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale, che decide in modo insindacabile.

L'iniziativa del ricorso può essere assunta dai membri del Consiglio Direttivo e/o dagli Organi della FIDAS ODV Viareggio.

ART. 39
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore come definiti dal DLgs 117/2017 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 40
(Norma transitoria)

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Art. 41
(Ratifiche)

Lo Statuto e il Regolamento della FIDAS ODV Viareggio e le eventuali modifiche sono soggetti a conferma del Consiglio Direttivo di FIDAS Regionale e del Consiglio Direttivo di FIDAS Nazionale. Le eventuali modifiche proposte dal Consiglio Direttivo di FIDAS Nazionale sono discusse dal Consiglio Direttivo della FIDAS ODV Viareggio nella prima riunione utile e comunque non oltre tre mesi.

Art. 42
(Regolamento)

L'Associazione Donatori di Sangue FIDAS ODV Viareggio è regolata dal presente Statuto. Per quanto non qui previsto, si fa esplicito riferimento allo Statuto e al Regolamento della Federazione Nazionale e, in carenza, del codice terzo settore e in quanto compatibili con quelle del codice civile.

Il presente Statuto è stato visto, letto ed approvato in data 27 Novembre 2022.

Viareggio, 27/11/2022

LA SEGRETARIA
Rag. Claudia DOMENICI



IL PRESIDENTE
FIDAS ODV VIAREGGIO
Dott. Dimitri PEZZINI

